



COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

Ordinanza N. 174
Data di registrazione 27/10/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE “MISURE DI PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

SINDACO

PRESO ATTO dell'emergenza sanitaria creatasi a seguito della diffusione del corona virus e dell'esigenza di contenimento dell'infezione alla luce della dinamica epidemiologica sviluppatasi;

PRESO ATTO che in data 11/03/2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato COVID19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza mondiale qualificandola pandemia;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83 con il quale le misure urgenti connesse alla scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid -19, deliberata il 31/01/2020, sono state prorogate alla data del 31/01/2021;

VISTO il Decreto Legge 07 ottobre 2020 n. 125 con il quale le misure urgenti connesse alla scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid -19, sono state prorogate alla data del 31.01.2021 e che con il medesimo atto è stata sancita l'ultrattività del DPCM 7 settembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 07/10/2020 di proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno in data 10/10/2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

PRESO ATTO che il Decreto Legge n. 125/2020 è intervenuto sulla facoltà delle Regioni di introdurre misure derogatorie rispetto a quelle previste a livello nazionale, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e , modificando la precedente previsione, la novella legislativa (art. 1, comma 2, lett. a), stabilisce che tale facoltà derogatoria sia innanzitutto esercitabile ai fini dell'introduzione di misure restrittive, mentre quelle di carattere eventualmente ampliativo potranno essere adottate nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati D.P.C.M. e d'intesa con il Ministro della Salute;

CONSIDERATO che il Comune di Salò, oltre a rappresentare un polo di riferimento per l'area gardesana, si connota per l'elevata attrattività stante la peculiarità dei luoghi, con il conseguente rischio di un'affluenza incontrollata di persone;

RITENUTO, anche in ragione di tale specificità, di confermare, a tutela della salute pubblica, misure più rigorose rispetto a quelle statali e regionali e non in contrasto con esse;

PRESO ATTO che la dinamica epidemiologica in atto denota il carattere particolarmente diffusivo del coronavirus ed impone l'adozione di ogni misura di profilassi volta al contenimento dell'infezione e che la curva dei contagi in Italia, e in particolare nella Regione Lombardia, dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti;

CONSIDERATO che rimane fondamentale mantenere un'elevata consapevolezza nella popolazione circa il peggioramento ormai chiaro e rapido della situazione epidemiologica e sull'importanza di continuare a rispettare in modo rigoroso tutte le misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione quali lavaggio delle mani, l'uso delle mascherine e il distanziamento fisico;

RITENUTO pertanto che sussistono condizioni oggettive di straordinaria necessità e urgenza di assicurare la continuità operativa del sistema di allerta COVID ed in particolare il mantenimento e l'introduzione di disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus;

RICHIAMATA l'ordinanza di Regione Lombardia n. 620 in data 16/10/2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33”;

RICHIAMATA l'ordinanza di Regione Lombardia n. 623 in data 21/10/2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33”;

RICHIAMATA l'ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 2, comma 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla l. 22 maggio 2020, n. 3”

RICORDATO

- che ai sensi dell'art 1 comma 3 del DPCM 24/10/2020 nelle strade o piazze nei centri urbani è vietato creare situazioni di assembramento per evitare le quali può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
- che ai sensi dell'ordinanza regionale n. 623 del 21/10/2020 i sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento, e devono assicurare massima collaborazione ai fini del controllo sul rispetto di tali misure anti assembramento.

PRESO ATTO che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali, con la precisazione che in assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale;

RICHIAMATE le misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 adottate dall'inizio della pandemia dal Comune di Salò con le quali, in particolare, per i fini che qui interessano, viene disposto ai bar ed ai pub che la consumazione avvenga nei soli posti a sedere, sia all'interno che all'esterno dei locali;

RILEVATO che la consumazione mediante la modalità dell'asporto crea situazioni di sovraffollamento nelle immediate vicinanze dei locali e nelle aree pubbliche adiacenti e limitrofe, in violazione del divieto di assembramento e dell'obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro e che, nella descritta ottica, risulta necessario, in particolare, confermare ai bar ed ai pub che la consumazione avvenga nei soli posti a sedere, sia all'interno che all'esterno dei locali;

RAVVISATA l'esigenza, a tal fine, di disporre quanto segue:

- i locali presso i quali ordinariamente si svolge la cd. "movida" e, in particolare, i bar, i baretto, le vinerie, i pub, devono osservare l'obbligo del servizio al tavolo oppure, in alternativa, l'asporto dei prodotti da consumare dal banco fino al posto a sedere;
- la conseguente consumazione nei soli posti a sedere;
- sarà cura e responsabilità del gestore:
 - o la misurazione della temperatura
 - o far osservare da parte degli avventori le misure relative al distanziamento interpersonale di almeno 1 metro ed il divieto di assembramento;

RICHIAMATO l'Art. 1 (Misure correlate all'adozione dell'Ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione del 21 ottobre 2020) della ordinanza Regione Lombardia 623 in data 21/10/2020 che dispone che "I gestori ed organizzatori delle attività economiche e sociali programmano le medesime al fine di garantire il rispetto da parte del pubblico, dei clienti ed utenti di quanto stabilito dall'Ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione del 21 ottobre 2020."

RICHIAMATA la scheda RISTORAZIONE presente nelle linee guida approvate con Ordinanza Presidente giunta regionale 620 del 16 ottobre 2020 dalla quale si evince che la rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria, in caso di accesso a qualsiasi tipologia di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;

RICHIAMATA la propria ordinanza contingibile ed urgente n. 173 in data 23/10/2020 avente ad oggetto "Misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid 19" e ritenuto che alla luce del nuovo DPCM 24 ottobre 2020 e delle disposizioni in esso contenute la stessa debba essere parzialmente modificata;

VISTO l'art 50, comma 5, del TUEL n. 267/2000;

VISTO l'art 54 del Tuel n. 267/2000;

VISTO l'art 32 della Legge n. 833 del 1978;

ORDINA,

PER ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE RISTORAZIONE E BAR

1. Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 18.00 **con la sola consumazione al tavolo**, essendo esclusa ogni altra modalità, sia all'interno che all'esterno dei locali, e con un massimo di quattro persone per tavolo, (salvo che siano tutti conviventi);
2. Deve essere osservato l'obbligo del servizio al tavolo oppure, in alternativa, l'asporto da parte del cliente, dei prodotti da consumare dal banco fino al posto a sedere;
3. Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni somministrazione agli avventori presenti ed effettuarsi lo sgombero del locale.
4. L'attività di ristorazione con consegna a domicilio deve avvenire entro le ore 23,00 nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di protezione personale sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, avendo cura di dotarsi di rigidi protocolli di sicurezza anti-contagio, da comunicarsi preventivamente al Comune di Salò, e di adeguati strumenti di protezione individuale, nonché di osservare idonee pratiche di igiene, secondo un livello di cautele rapportato ad una situazione almeno di quarantena precauzionale;
5. La ristorazione con asporto o con modalità drive - through resta consentita fino alle ore 23, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze: A tale fine è fatto obbligo ai gestori dell'attività di ristorazione di programmare l'attività al fine di garantire il rispetto da parte dei clienti di quanto stabilito dall'Ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia del 21 ottobre 2020 ovvero che dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza
6. È fatto inoltre obbligo sia per gli esercenti attività di commercio al dettaglio che per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
 - a) di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;
 - b) adottare regole di accesso, in base alle caratteristiche dei locali, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti
7. È vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici, nonché da parte degli esercizi commerciali e delle attività artigianali dalle ore 18.00;
8. Sono chiusi dalle 18.00 alle 5.00 i distributori automatici cosiddetti "H24" che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via; tale misura non si applica ai distributori automatici di latte e acqua;
9. È vietata dalle 18.00 alle 5.00 la consumazione di alimenti e bevande su aree pubbliche;
10. È sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.

RICORDA CHE

- è fatto obbligo a tutti coloro che operano e lavorano presso esercizi commerciali, farmacie, uffici pubblici e postali, e comunque in locali in genere in cui si svolgono attività a contatto con le

persone, di utilizzare le mascherine e di ammettere e far circolare in tali locali solo persone con mascherine verificando la copertura di naso e bocca;

- è fatto obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche da parte di coloro che effettuano il recapito di plichi o pacchi di qualunque genere, nonché la consegna di cibo o pasti, a domicilio all'interno del territorio comunale, anche se provenienti da altri Comuni;

STABILISCE

- che salvo che il fatto costituisca più grave reato la violazione di cui alla presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400,00 a Euro 1.000,00 ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 così come modificato in sede di conversione dalla legge 22/05/2020 n. 35 e si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

DÀ ATTO

che l'ordinanza sarà efficace con decorrenza dal giorno 28 ottobre 2020 e fino al giorno 24/11/2020 compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni;

DISPONE

di intensificare la vigilanza e i controlli da parte della Polizia Locale al fine di garantire il rispetto delle citate misure di contenimento e sull'osservanza del divieto di assembramento in particolare nelle zone ed orari della cd. "movida";

DISPONE

affinché il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori dia adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, nelle forme e nei termini di legge, e mediante invio tramite PEC alle seguenti autorità per l'esatta osservanza e la vigilanza dello stesso:

- COMANDO POLIZIA LOCALE
- STAZIONE CARABINIERI – SALO'
- COMANDO GUARDIA DI FINANZA - SALÒ
- COMANDO GUARDIA DI FINANZA NAVALE - SEZ. SALO'
- NUCLEO MEZZI NAVALI GUARDIA COSTIERA – SALO'
- CARABINIERI NUCLEO FORESTALE – SALO'
- COMANDO VIGILI DEL FUOCO – SALO'
- COMANDO POLIZIA STRADALE – SALO'

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241, si avverte che contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso al TAR di Brescia nei termini e modi previsti dal D. Lgs. 02/07/2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni

Sindaco
CIPANI GIANPIERO / INFOCERT SPA